

TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

in persona del -----, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza dell'11.4.2024, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di I grado R.G. n. 1421/2020 e vertente

TRA

-----, rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Di Re del Foro di Messina

RICORRENTE

E

I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti -----

RESISTENTE

OGGETTO: benefici pensionistici amianto ex art. 13 legge n. 257/1992.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso introduttivo il ricorrente ----- agiva in giudizio nei confronti dell'INPS per sentir accertare l'esposizione all'amianto per oltre dieci anni ben oltre il limite soglia previsto dalla legge – quale lavoratore con le mansioni di Giovanotto di macchina, Motorista e Operaio motorista (meglio descritte in ricorso) a bordo di motonavi, mototraghetti e motocarene alle dipendenze della Compagnia di navigazione R.F.I. dal 02.03.1977 e fino al pensionamento – ai fini dell'applicazione dei benefici previdenziali previsti dall'art. 13 comma 8 legge n. 257/92 e successive modifiche, con conseguente condanna dell'INPS al riconoscimento in suo favore degli accrediti contributivi, moltiplicando per il coefficiente di 1,5 gli interi periodi di esposizione all'amianto.

Con memoria difensiva si costituiva in giudizio l'INPS, il quale preliminarmente eccepiva la decadenza dall'azione giudiziale ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 639/70 in relazione alla domanda di pensione di vecchiaia del 3.7.2012; sempre in via preliminare, l'INPS eccepiva la decadenza del diritto ai benefici richiesti, ai sensi dell'art. 47 del D.L. n. 269/03 (convertito con modificazioni nella legge n. 326/03) e del D.M. 27.10.2004; ancora, l'INPS eccepiva la prescrizione del diritto al riconoscimento dei benefici amianto; nel merito, chiedeva il rigetto della domanda per mancanza dei presupposti di legge richiesti ai fini del riconoscimento del beneficio; in ogni caso, dichiarare il diritto del ricorrente all'accertamento del beneficio secondo le misure di cui al decreto legge 269/2003 e, quindi, con una supervalutazione dei contributi con il coefficiente di 1,25 in luogo di quello originario di 1,5 e solo ai fini della misura e non anche del diritto a future prestazioni pensionistiche.

Acquisita agli atti la documentazione prodotta, espletata CTU, la causa veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione

dell'udienza dell'11.4.2024.

Con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, va rilevato che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, nel prevedere << *Modifiche al codice di procedura civile*>>, ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127 *ter* (*Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza*) del seguente tenore: << *L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice... Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio ... per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione...>>, precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (*"è considerato data di udienza a tutti gli effetti"*) e disponendo che << *Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note* >>; tale norma è in vigore dal 1° gennaio 2023 ed è da ritenersi applicabile anche al processo del lavoro.*

Preliminarmente va evidenziato che l'INPS ha eccepito la decadenza dall'azione giudiziale ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 639/70, per non aver il ricorrente rispettato il termine di tre anni e trecento giorni tra la data della domanda amministrativa (3.7.2012) ed il ricorso giudiziale (17.7.2020).

Tale eccezione è completamente infondata in quanto il *dies a quo*, contrariamente a quanto asserito dall'INPS, inizia a decorrere non dal luglio 2012 (data di richiesta della pensione di vecchiaia) ma dall'01.08.2017, data della domanda finalizzata al riconoscimento dei benefici pensionistici amianto ex art. 13 legge n. 257/1992.

Sempre in via preliminare, l'INPS ha eccepito la decadenza del diritto ai benefici richiesti, ai sensi dell'art. 47 del D.L. n. 269/03 (convertito con modificazioni nella legge n. 326/03) e del D.M. 27.10.2004.

Anche tale eccezione è del tutto priva di pregio giuridico, poiché la domanda è stata presentata all'INAIL in data 29.3.2004, successivamente reiterata in data 09.06.2005, e cioè entro il termine di decadenza del 15.06.2005 di cui al D.M. 27.10.2004.

Sempre in via preliminare, l'INPS ha eccepito la prescrizione del diritto al riconoscimento dei benefici amianto, in quanto già dal 1992 l'amianto è stato considerato da dismettere perché nocivo (con perfezionamento della prescrizione il 28.4.2002, e cioè al maturare dei 10 anni dall'entrata in vigore della legge n. 257/1992); ancora, secondo la prospettazione difensiva dell'INPS, il diritto del ricorrente si sarebbe comunque prescritto al decorso dei 10 anni dalla data di presentazione di domanda all'INAIL del 9.6.2005, e cioè il 9.6.2015 (essendo stata presentata la domanda all'INPS solo in data 1.8.2017).

Anche l'eccezione di prescrizione è infondata, atteso che, pur ritenendo che il *dies a quo* della prescrizione decennale vada fatto coincidere con la data del 9.6.2005 di presentazione della domanda all'INAIL (tesi avallata dalla recente ordinanza della Suprema Corte n. 2856/2017 del 14.12.2016 e dalla consolidata recente giurisprudenza di questo Ufficio) – poiché fin da tale data il lavoratore avrebbe

avuto la consapevolezza dell'esposizione ad amianto – , il ricorrente ha provveduto ad interrompere i termini prescrizionali con l'invio all'IPSEMA in data 21.2.2011 delle domande presentate all'INAIL (come comprovato dai "timbri di protocollo") e con la richiesta di accesso agli atti inviata in data 24.3.2015 all'INAIL - Settore Navigazione Direzione Compartimentale di Palermo (cfr. documentazione allegata al fascicolo di parte ricorrente).

Peraltro, lo stesso INPS, con circolare-messaggio n. 7572 del 9.3.2006, ha riconosciuto la validità delle domande presentate all'IPSEMA dai lavoratori marittimi, con ciò avvalorandosi la tesi del ricorrente della valenza interruttiva della prescrizione costituita dall'invio all'IPSEMA in data 21.2.2011 delle domande presentate all'INAIL.

Ciò posto, nel merito giova in primo luogo sottolineare che l'attribuzione del beneficio cui all'art. 13 comma 8 legge n. 257/92 (nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, D.L. n. 169 del 1993, convertito in legge n. 271 del 1993) presuppone l'adibizione ultradecennale del lavoratore a mansioni comportanti un effettivo e personale rischio morbigeno a causa della presenza, nei luoghi di lavoro, di una concentrazione di fibre di amianto che, per essere superiore ai valori limite indicati nella legislazione prevenzionale di cui al d.lgs. n. 277 del 1991 e successive modifiche (valori espressamente richiamati dall'art. 3 della predetta legge n. 257/1991, così come modificato dall'art. 16 legge n. 128 del 1998), renda concreta e non solo presunta la possibilità del manifestarsi delle patologie che la sostanza è idonea a generare (Cassazione civile Sez. Lav. 29.10.2003 n. 16256; nello stesso senso Cassazione Sez. Lav. 23.01.2003 n. 997, Cassazione Sez. Lav. 25.07.2002 n. 10979, Cassazione Sez. Lav., 12 luglio 2002, n. 10185; Cassazione Sez. Lav., 11 luglio 2002, n. 10114; Cassazione Sez. Lav., 28 giugno 2001, n. 8859).

Si è inoltre affermato che il disposto dell'art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992 va interpretato nel senso che anche per i lavoratori che siano stati esposti al rischio dell'amianto per un periodo ultradecennale sia rivalutabile il solo periodo di lavoro di effettiva e provata esposizione al rischio, atteso che l'espressione "*intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'amianto*" deve essere inteso - alla luce delle finalità proprie della legge n. 257 del 1992 evidenziate anche dalla sentenza della Corte cost. n. 5 del 2000 - come periodo caratterizzato dal rischio di contrarre malattie, qual è soltanto il periodo in cui vi sia stata esposizione qualificata al rischio di asbestosi (Cassazione civile, sez. lav., 6 aprile 2002, n. 4950).

L'art. 47 D.L. 269/2003, convertito con modifiche nella legge n. 326/2003, non solo ha variato, al comma 1, il coefficiente stabilito dall'art. 13 comma 8 legge n. 257/1992, riducendolo da 1,5 a 1,25, stabilendo altresì che, dal 1° ottobre 2003, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime, ma ha anche previsto che, con la medesima decorrenza, i benefici di cui al comma 1 siano concessi esclusivamente ai lavoratori che, per un periodo non inferiore a dieci anni, sono stati esposti all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno, con l'unica eccezione relativa ai lavoratori per i quali sia stata accertata una

malattia professionale a causa dell'esposizione all'amianto, ai sensi del D.P.R. 1154/1965; in tal modo ha trovato chiara espressione a livello normativo un requisito – quello del superamento di una soglia di esposizione qualificata – già enunciato dall'elaborazione giurisprudenziale.

Tanto premesso in diritto, si osserva in punto di fatto che le mansioni effettivamente svolte dal ricorrente e dettagliatamente indicate in ricorso sono state avvalorate dalla risultanze documentali dell'istruttoria.

Per quanto riguarda l'esposizione qualificata all'amianto del ricorrente ed il relativo periodo di esposizione, dalla CTU redatta dall'----- – relazione chiara, adeguata, precisa, immune da vizi logici e, dunque, pienamente condivisibile dal Giudicante – emerge chiaramente che nei luoghi di lavoro frequentati dal ricorrente l'amianto è stato largamente utilizzato e si è riscontrata una diffusa presenza di materiali contenenti amianto; in particolare, il CTU, dopo aver compiutamente descritto le mansioni svolte dal ricorrente, la durata e le modalità dell'esposizione qualificata ad amianto, ha così concluso: *“Dunque il sig. -----, nei periodi 23.12.1982-31.12.1991 e 01.01.1992- 31.12.1996, è stato esposto, in qualità di “Motorista” alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato e presso navi della flotta dello Stretto di Messina, alle concentrazioni medie annue di 5 fibre di amianto pari rispettivamente a: 0,33 fibre/cm³ (330 fibre/litro) per la durata lorda di 9,02 anni (9 anni e una settimana); 0,18 fibre/cm³ (180 fibre/litro) per la durata lorda di 5,00 anni (5 anni). Entrambi i valori ottenuti superano il limite di 0,10 fibre/cm³ (100 fibre/litro) indicato nel D. Lgs. 277/91 per la durata totale lorda di 14,02 anni (14 anni e una settimana). La durata totale dell'esposizione al rischio amianto ottenuta, pari a 14,02 anni è da ritenersi lorda, ovvero inclusiva dei periodi di pausa tra un imbarco e l'altro e i periodi di malattia maturati fino al 31.12.1996, ammontanti in totale a due mesi. Chiarito ciò, si fa presente che detraendo i predetti periodi di astensione professionale dal totale lordo già calcolato si ottiene una durata di esposizione netta di 12,75 anni (12 anni e 9 mesi)”*.

Tale conclusione appare confortata peraltro dall'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte secondo cui al fine del riconoscimento del beneficio richiesto non è necessario che il lavoratore fornisca la prova atta a qualificare con esattezza la frequenza e la durata dell'esposizione, potendo ritenersi sufficiente, avuto riguardo al tempo trascorso e al mutamento delle condizioni di lavoro, che si accerti, anche a mezzo consulenza tecnica, l'esposizione del lavoratore al rischio morbigeno, attraverso un giudizio di pericolosità dell'ambiente di lavoro, con un margine di ampiezza tale da indicare la presenza di un rilevante grado di probabilità di superamento della soglia massima di tollerabilità (cfr. Cass. nn. 16119/2005; 27297/2006; 19456/2007 e 9680/2009).

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, dunque, va riconosciuto il diritto del ricorrente a godere per 12 anni e 9 mesi, nei periodi meglio indicati nella CTU, della rivalutazione contributiva prevista dall'art. 13, comma 8, della legge n. 257/92, per il coefficiente di 1,5 previsto dalla citata disposizione normativa, nel testo previgente alle modifiche apportate dall'art. 47 comma 1 D.L. n. 269/2003, convertito, con modificazioni, in legge 24.11.2003 n. 326, in quanto appunto il lavoratore ha presentato domanda all'INAIL in data 29.3.2004.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo (con distrazione

ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Antonella Di Re), tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva svolta.

I costi della CTU, liquidati come da separato provvedimento, vengono definitivamente posti a carico dell'INPS.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza dell'11.4.2024, sul ricorso proposto da ----- nei confronti dell'INPS (in persona del legale rappresentante pro tempore), ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:

- 1) in accoglimento della domanda, dichiara il diritto di ----- nei confronti dell'INPS a godere della rivalutazione contributiva prevista dall'art. 13 comma 8 legge n. 257/92 (e successive modifiche) per 12 anni e 9 mesi, nei periodi meglio indicati nella CTU, con il coefficiente 1,5;
- 2) condanna l'INPS (in persona del legale rappresentante) alla refusione delle spese processuali sostenute dal ricorrente (con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Antonella Di Re), che liquida in complessivi Euro ----- per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- 3) pone i costi della CTU, liquidati come da separato provvedimento, definitivamente a carico dell'INPS (in persona del legale rappresentante pro tempore).

Siracusa, 12.4.2024.

IL GIUDICE DEL LAVORO